



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice,

letta la proposta di accordo ai creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* artt. 7 e ss. L. 3/2012 depositata in data 12 luglio 2022 da Settimio Biondi e integrata il 19/7/2022;

letta altresì la relazione dell'Organismo per la Composizione della Crisi, dott. Alberto Bongiovanni, anch'essa integrata;

rilevato che è stata data, con ulteriore integrazione del 13/9/2022, risposta alle criticità rilevate dal Tribunale (non risultava inserito tra i debiti da ristrutturare nell'ambito dell'accordo presentato il credito da mutuo chirografario con Banca di Bologna n. 22007, garantito dalla convivente, perché il ricorrente intendeva tenerlo fuori dall'accordo e pagarlo alle scadenze pattuite; gli aggi e le spese di riscossione erano stati considerati privilegiati laddove invece non assistiti dalla prelazione dei tributi e contributi);

che, pertanto, l'accordo come modificato – con esclusione del mutuo chirografario di Banca di Bologna in quanto già integralmente soddisfatto dalla garante – prevedeva i seguenti pagamenti:

- pagamento integrale dell'OCC;
- Classe A: creditori privilegiati di grado 1 *ex* art. 2778 c.c., versamento di complessivi euro 39.412,64 per il soddisfacimento nella misura del 100% in quattro rate annuali di euro 9.853,16 a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di omologa;
- Classe B: creditori privilegiati di grado 4, 7, 8, 18, 19 e 20 *ex* art. 2778 c.c., versamento di complessivi euro 24.000,00 per il soddisfacimento nella misura del 6,453% in 3 rate annuali di euro 8.000,00 scadenti rispettivamente il ventiquattresimo, trentaseiesimo e quarantottesimo mese dalla data di omologa;
- Classe C: creditori chirografari (tra cui aggi e spese di riscossione) e privilegiati per la parte incapiante e declassata a chirografo, versamento della somma complessiva di euro 10.592,25 da corrispondere in unica soluzione entro 6 mesi dall'omologa che permetterà di soddisfarli nella misura del 2,1496%;

il tutto mediante una provvista di complessivi euro 82.000,00 di cui euro 48.000,00 mediante prelievo di euro 1.000,00 mensili dalla pensione del debitore (pari a circa 2.300,00 euro mensili netti per 13 mensilità) per 4 anni ed euro 34.000,00 mediante finanza esterna messa a disposizione dalla convivente che ha appositamente sottoscritto in tal senso il ricorso;

rilevato che pertanto, con decreto del 22/9/2022, l'accordo è stato ritenuto ammissibile in quanto soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 ed è stata fissata l'udienza *ex* art. 10 l. 3/2012; contestualmente è stata disposta la temporanea improcedibilità delle iniziative

esecutive e cautelari e imposta per l'efficacia nei confronti dei creditori anteriori l'autorizzazione del giudice per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

rilevato che il 9/11/2022 il Gestore della crisi dott. Bongiovanni ha depositato relazione nella quale ha dato conto della comunicazione a tutti i creditori della proposta e successive integrazioni e delle proprie attestazioni, nonché dei voti pervenuti, facendo constare che il 10,77% dei creditori ha votato favorevolmente la proposta pronunciandosi mediante silenzio-accettazione, mentre l'89,23% dei creditori si è espresso negativamente e in particolare l'Agenzia delle Entrate il cui credito rileva per il 74,8%, nonché Compass Banca per euro 12.894,52, IBL Banca per euro 24.885,00 e Banca di Bologna per euro 30.000,00; il diniego dell'AdE sarebbe motivato dal difetto di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, mentre Banca di Bologna ha precisato che il proprio credito risulta assistito da garanzia al 100% del fondo pubblico Mediocredito Centrale ex L. 662/96, già attivata, con conseguente surroga del fondo con il privilegio generale che prevarrebbe su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelle previste dall'art. 2751 *bis* c.c.;

che nella relazione l'OCC ha dato altresì conto di ulteriori crediti dichiarati da Agenzia delle Entrate e INPS rispetto a quelli fino a quella data comunicati;

rilevato che il 15/11/2022 IBL Banca S.p.a. ha depositato una memoria contenente deduzioni sulla proposta di accordo, rilevando come fossero insufficienti le indicazioni e attestazioni sulle cause del sovraindebitamento (in particolare con riferimento alla perdita di fatturato dell'avv. Biondi e agli importi corrisposti per mantenimento di ex moglie e figli), mancanti le attestazioni di fattibilità in ordine alla capacità della terza garante di rispettare l'impegno di apporto di finanza esterna, carenti le informazioni in ordine all'utilizzo del ricavato della vendita dell'immobile di cui era proprietario il debitore istante, ceduto nel 2019 per euro 176.000,00, di cui euro 136.000,00 utilizzati per estinguere i due mutui gravanti sull'immobile stesso, ma senza precisazione della destinazione degli ulteriori 40.000 euro; il creditore lamenta che l'avv. Biondi ha fatto un ricorso seriale al credito accendendo plurimi finanziamenti e conclude che l'indebitamento deve ritenersi gravemente colposo perché i primi debiti erariali insoddisfatti risalgono addirittura al 2008 e la debitoria è in massima parte (oltre 450.000 euro) derivante da omessi pagamenti IVA, imposte dirette e contributi; inoltre, il debitore ha contratto il finanziamento con IBL nel marzo del 2021, non molto tempo prima di richiedere la nomina di un Gestore della Crisi e quindi con la piena consapevolezza di non avere la ragionevole aspettativa di potervi adempiere; quanto alla censura dell'OCC di inadeguata valutazione del merito creditizio nella concessione del prestito del 2021 con rata mensile da rimborsare di euro 237,00, IBL ha evidenziato di aver sottoposto al debitore apposito questionario nel quale il debitore avrebbe falsamente dichiarato di non avere altri finanziamenti in essere al di fuori di quello risultante dal cedolino della pensione per euro 394,00 mensili, il che in ogni caso costituirebbe atto di frode rilevante per negare l'omologa; IBL censura comunque la convenienza dell'accordo per i chirografari rispetto all'alternativa liquidatoria, in cui potrebbe non realizzarsi l'esdebitazione;

rilevato che all'udienza del 16/11/2022 il ricorrente ha chiesto termine per replicare alle contestazioni dei creditori e per modificare la proposta tenendo conto delle osservazioni di Banca di Bologna;

che con memoria del 29/11/2022 il debitore ha rimodulato la proposta considerando in via prudenziale come privilegiato il credito attualmente in capo a Banca di Bologna ma garantito dal finanziatore pubblico ed è quindi necessariamente diminuito il soddisfacimento dei chirografari; ha chiesto l'applicazione della regola del c.d. *cram down* nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dall'art. 12 comma 3 *quater* della Legge 3/2012; ha replicato alle contestazioni di Banca IBL dimostrando il calo di fatturato professionale dal 2012 in poi (e riservandosi di produrre la documentazione relativa alla separazione dell'avv. Biondi, in quanto molto datata) e precisando che il finanziamento del 2021 fu richiesto confidando di potervi adempiere, come dimostrato dalle trattenute sulla pensione, mentre l'accesso alla procedura di sovraindebitamento è stata richiesta solo nella primavera del 2022 quando sono stati inaspettatamente notificati i pignoramenti di Agenzia delle Entrate Riscossione;

rilevato che all'udienza del 7/12/2022 è stato concesso ulteriore termine al ricorrente per fornire ogni integrazione utile in ordine al rilievo di sussistenza di atti in frode secondo la prospettazione di IBL Banca, sulla fattibilità della proposta in relazione all'impegno del terzo (circostanza da fare attestare all'OCC con relazione integrativa) e sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, concedendo alle parti interessate termine per controrepliche;

che l'avv. Biondi ha ulteriormente integrato il corredo informativo della domanda e in particolare:

- ha allegato di aver soddisfatto nel gennaio 2020, con il residuo della vendita immobiliare del 2019, il credito da TFR della propria impiegata Simonetta Paolini;
- ha depositato gli atti della propria separazione personale;
- ha ricostruito la successione cronologica dei finanziamenti richiesti e concessi dal 2019 in poi, imputando a IBL la mancata verifica del merito creditizio, circostanza assorbente rispetto all'eventuale erronea dichiarazione del mutuatario in sede di stipula: il 31 ottobre 2019 il finanziamento Compass, il 19 settembre 2020, il finanziamento Covid-19 con Banca di Bologna e infine il primo marzo 2021 il finanziamento IBL, tutte circostanze desumibili dalla consultazione della Centrale Rischi (doc. 44) e dai dati del Crif (allegato *sub* 20 alla proposta di accordo), laddove è inserita anche l'erogazione del prestito Covid di 30.000 euro;

rilevato che, a seguito anche delle modifiche del passivo e fermo l'attivo prospettato, la proposta di accordo è stata precisata nei termini indicati in memoria:

- 100% per il creditore privilegiato Banca di Bologna o per esso in surroga Mediocredito Centrale per euro 30.000,00;
- 18,95% per i creditori privilegiati di grado 1 *ex art.* 2778 c.c. per complessivi euro 9.997,33;
- 6,84% per i creditori privilegiati di grado 4, 7, 8, 18, 19 e 20 *ex art.* 2778 c.c. per complessivi euro 25.991,41;
- 1,706% per i creditori chirografari (compresa la parte degradata a chirografo dei privilegiati generali) per complessivi euro 8.011,27;

che è stata fornita l'attestazione in ordine alla sostenibilità dell'impegno economico del terzo nonostante non siano stati apportati elementi conoscitivi ulteriori; per il resto l'OCC ha riaffermato la convenienza della proposta come rimodulata rispetto all'alternativa liquidatoria; che nella memoria di replica IBL ha contestato la collocazione privilegiata di Banca di Bologna e ribadito la ricorrenza di un atto di frode nelle false dichiarazioni rese dall'avv. Biondi per la concessione del finanziamento del 2021, senza alcuna esimente per la mancata verifica da parte del finanziatore in quanto, come per giurisprudenza di merito citata (Tribunale di Catania 2 dicembre 2022), *“la sottoscrizione di dichiarazioni non veritiere non può essere attenuata o svalutata dall'eventuale carenza di approfondimento istruttorio nella valutazione del merito creditizio, dovendosi considerare che, secondo l'art. 124 del T.U.B., “... prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente” e detta disposizione induce a ritenere sufficiente, per la corretta verifica del merito creditizio del consumatore, l'esame delle informazioni e dei documenti dallo stesso rilasciati mentre non si configura un obbligo incondizionato di procedere alla consultazione delle banche dati per la verifica delle informazioni rese”*; per il resto IBL ha rilevato come la proposta preveda un soddisfacimento molto ridotto dei crediti chirografari, mentre per il mutuante sarebbe sicuramente vantaggiosa la prosecuzione del piano di ammortamento mediante la cessione di parte della pensione.

Ciò premesso, osserva quanto segue.

Occorre da subito fare alcune precisazioni.

L'accordo non è stato prospettato dall'avv. Bondi come consumatore, ma come professionista sovraindebitato e ciò è evidente, ancorché non espressamente dichiarato, sia in ragione dell'origine e composizione del debito, che è in massima parte derivante da omessi versamenti fiscali e previdenziali nell'ambito della professione di avvocato, sia in ragione dell'affermata prosecuzione dell'attività professionale, ancorché in concomitanza con il raggiungimento dei requisiti pensionistici e del relativo trattamento, di cui l'avv. Biondi ha dato conto nella proposta. Troveranno quindi applicazione gli istituti previsti per la proposta di accordo presentata dal sovraindebitato non consumatore.

Quanto alla ritualità della proposta in ordine al trattamento dei creditori o alle modalità di pagamento, non sono state sollevate contestazioni rilevanti, tale non potendosi considerare quella di IBL relativa al trattamento della Banca di Bologna, il cui credito è evidentemente chirografario, ma inserito da ultimo nella categoria dei privilegiati da soddisfare integralmente in ragione della presumibile escussione, in corso di esecuzione del piano, della garanzia pubblica di MCC, al cui credito da regresso spetta la prelazione di grado massimo. Si tratta quindi non di una previsione di pagamento di Banca di Bologna, ma del necessario fondo rischi per l'escussione (pressoché certa) e intervento del garante pubblico.

L'esiguità della percentuale proposta ai chirografari, trattandosi nel caso di specie di un soddisfacimento del credito non del tutto irrisorio e meramente simbolico, non rende la proposta inammissibile, restando la soluzione della crisi prospettata sottoposta solo al vaglio di convenienza dei creditori (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3863 del 08/02/2019).

Le modifiche delle percentuali derivanti dalla modifica del passivo privilegiato non richiedono di rimettere la proposta a una nuova verifica di adesione dei creditori. L'OCC ha, nelle diverse

integrazioni della propria relazione, attestato che i privilegi generali anche *ex art.* 2778 n. 1 c.c. per complessivi euro 52.756,35 non possono trovare integrale soddisfacimento in caso di alternativa liquidatoria dato che le uniche risorse disponibili sarebbero costituite dalla parte “libera” della pensione del ricorrente, integralmente impiegata per il pagamento dei creditori privilegiati secondo l’ordine delle prelazioni e le tempistiche di incasso; la correttezza di tale ragionamento rientra nelle verifiche di ammissibilità che il Tribunale è necessariamente chiamato a compiere in sede di omologa (vedi *infra*). L’eventuale mancata adesione dei creditori privilegiati per la parte di credito ulteriormente falcidiata non modificherebbe l’esito della procedura, stante la decisività per il raggiungimento delle percentuali della posizione dell’amministrazione finanziaria che rappresenta da sola più del 60% del debito complessivo.

Evidente è infatti il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall’art. 11 comma 2 l. 3/2012, ma, essendo determinante per l’approvazione della proposta la mancata motivata adesione dell’Agenzia delle Entrate il cui credito ha un “peso” complessivo del 74,8%, sarebbe comunque possibile omologare l’accordo di composizione della crisi alle condizioni di cui al comma 3 *quater* dell’art.12 l. 3/2012, ovvero superando le contestazioni dell’amministrazione finanziaria in ordine alla maggiore convenienza per tale creditore dell’alternativa liquidatoria (*rectius*, minore convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria).

D’altro canto, IBL, che non ha aderito all’accordo, ne ha contestato la convenienza rispetto alla propria posizione di cessionario di parte della pensione del debitore, sul presupposto che la prosecuzione del piano di ammortamento consentirebbe l’integrale pagamento del credito mediante il regolare prelievo dagli emolumenti pensionistici. Il debitore rileva che IBL non è legittimata a sollevare contestazioni in ordine alla convenienza della proposta, perché non ha operato le opportune verifiche del merito creditizio nella concessione del finanziamento, come rilevato dall’OCC a pagg. 34 e ss. della propria relazione del 12/7/2022; tale obiezione però non coglie nel segno: l’OCC ha svolto tale valutazione sul presupposto che il proponente sia un consumatore e ha applicato pedissequamente i parametri previsti dall’art. 9 comma 3 *bis* lett e) l. 3/2012 (seppure, si deve presumere, tenendo conto anche del reddito da lavoro autonomo dell’anno di riferimento), ma, come osservato, l’avv. Biondi nell’anno in cui ha contratto il finanziamento (così come in quelli precedenti e successivi) ha prodotto anche reddito professionale che, tenuto conto degli importi netti conosciuti all’epoca del finanziamento (ovvero quelli del 2020), rendevano oltremodo incerta la valutazione in ordine alla sostenibilità o meno della rata in rapporto al mantenimento di un adeguato tenore di vita. Non sembra quindi possibile sostenere che IBL abbia colpevolmente aggravato il sovraindebitamento dell’avv. Biondi ai sensi e per gli effetti del comma 3 *ter* dell’art. 12 l. 3/2012.

Conviene pertanto partire proprio dalla valutazione di convenienza della proposta, sia in rapporto alla posizione dell’Agenzia delle Entrate (in relazione anche al c.d. *cram down* previsto dal comma 3 *quater* dell’art. 12), che a quella di IBL.

Con riferimento a tale ultimo creditore, risulta essenziale la considerazione preliminare che la verifica di convenienza non vede come parametro comparativo legale il mantenimento della situazione antecedente alla proposizione dello strumento di soluzione della crisi da sovraindebitamento, bensì l’alternativa liquidatoria nella forma dell’allora liquidazione del patrimonio (cfr. art. 12 comma 2 secondo periodo l. 3/2012), oggi, sotto il vigore del CCI,

liquidazione controllata; in particolare la norma qui applicabile richiede di valutare “che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione [dell’accordo] in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria” prevista per il sovraindebitato e dunque non può nemmeno aversi riguardo agli effetti successivi alla chiusura di tale procedura, ma solo ed esclusivamente alle prospettive di soddisfacimento del credito nella procedura stessa: non può quindi prendersi in considerazione l’evenienza della mancata concessione dell’esdebitazione all’esito della liquidazione del patrimonio.

Fatte queste doverose premesse, è necessario valutare quanto attestato dall’OCC in ordine all’alternativa liquidazione del patrimonio dell’avv. Biondi e alle prospettive di soddisfacimento dei suoi creditori in tale scenario. La questione è specificamente affrontata nella relazione dell’OCC del 12/7/2022 a pag. 52 e seguenti con rinvio all’attuale condizione reddituale e patrimoniale del debitore, descritta nei paragrafi precedenti: il Gestore della crisi sottolinea che l’avv. Biondi non ha beni immobili o mobili registrati a eccezione di un ciclomotore privo di valore economico, che i beni mobili di cui è proprietario sono solo gli arredi dello studio professionale e che risulta imponderabile - ma in ogni caso allo stato non concreta - l’acquisizione di beni nel successivo quadriennio, per cui l’unica provvista certa a favore dei suoi creditori è la quota di pensione eccedente i limiti di quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, secondo quanto stabilito dal giudice ai sensi dell’art. 14 *quater* comma 6 lett. b) l. 3/2012, nell’arco del quadriennio di durata della procedura di liquidazione del patrimonio. Quanto al tema della prosecuzione dell’attività professionale nonostante il pensionamento e dei relativi introiti (questione rilevata da Agenzia delle Entrate nella propria comunicazione di diniego di adesione), dalla relazione pare evincersi che in evenienza di liquidazione del patrimonio il debitore non produrrebbe un reddito da lavoro autonomo.

Alla luce di quanto emerso in seno al procedimento e delle specifiche contestazioni sulla convenienza della proposta di accordo, il Tribunale rileva che, in prospettiva di liquidazione del patrimonio (che risultava l’alternativa espressamente prevista dalla legge 3/2012 al momento di deposito del ricorso, nonché quella effettivamente applicabile per il caso di annullamento, cessazione degli effetti, revoca o risoluzione dell’accordo *ex art. 14 quater*), i creditori potrebbero realisticamente contare sulla quota di reddito non necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia (che risulta allo stato consistere solo nella convivente) per il quadriennio di necessaria durata della procedura (come da combinato disposto degli artt. 14 *quinquies* comma 4 e 14 *undecies* l. 3/2012), cui è necessario aggiungere quale utilità sicuramente ricompresa nel patrimonio del debitore - come segnalato da Agenzia delle Entrate - la giacenza di euro 2.859,49 presente sul conto corrente Carige dell’avv. Biondi al momento di presentazione della proposta (cfr. pag. 17 relazione OCC). Non diverse sarebbero le conclusioni laddove si accedesse alla tesi per cui, considerato il regime transitorio previsto dall’art. 390 CCI, all’avv. Biondi fosse applicabile *ratione temporis* la liquidazione controllata prevista dal nuovo codice, la cui durata (e i cui effetti in termini di acquisizione della parte di reddito disponibile) questo Tribunale ha già avuto modo di definire in tre anni.

In ognuna delle due ipotesi comparative, in ogni caso, cesserebbero sia le assegnazioni derivanti da pignoramenti della pensione che le cessioni volontarie di quota dell’emolumento, come per

costante giurisprudenza di questo Tribunale sulla scorta delle disposizioni di legge e della giurisprudenza anche di legittimità. A tal fine di riportano le motivazioni già adottate in diverse sentenze di apertura della liquidazione controllata: <<Tuttavia, trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, anche laddove intervenuta, l'assegnazione non avrebbe esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

Con riferimento all'analoga ipotesi del fallimento, del resto, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”* (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016).

Sulla base di tali principi, già nel vigore della legge 3/2012 questo Tribunale ha ritenuto che tali principi trovassero applicazione anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. *“sebbene la l. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile”* (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha certamente potenziato – per effetto del previsto spossessamento del debitore (art. 270, II comma, lett. e) e del richiamo agli artt. 143, 150 e 151 - il carattere concorsuale della procedura. Ne deriva quindi che il principio di parità di tutela dei creditori deve prevalere rispetto al mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura.

I pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore in esecuzione dell'eventuale assegnazione da parte del GE sarebbero quindi inefficaci.

Analogamente la cessione del quinto dello stipendio di [omissis] attualmente in essere è da ritenersi inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12>>.

A questo punto è quindi necessario ricostruire criticamente se e quale parte di reddito del debitore sarebbe realisticamente acquisibile in caso di procedura liquidatoria alternativa.

Il debitore ha quantificato in euro 1.800 mensili le proprie necessità di vita, che l'OCC ha attestato come veritiere e attendibili, sottolineando come tale importo risulti superiore di circa 575 euro alla spesa media di una famiglia di due persone in base ai dati ISTAT per il 2021. Su tale ultimo dato si è incentrato il rilievo di Agenzia delle Entrate in ordine alla possibilità, nella liquidazione del patrimonio, di acquisire tale ulteriore somma rispetto a quella messa a disposizione con l'accordo (1.000 euro per 12 mensilità).

Il debitore nel ricorso ha indicato le proprie attuali fonti di reddito in 2.300 euro mensili di pensione ed euro 700 di reddito professionale netto.

Pare al Tribunale che in caso di liquidazione concorsuale sia necessario fare riferimento solo ad introiti certi nell'*an* e nel *quantum*, ovvero all'emolumento pensionistico, perché il reddito da attività professionale risulta notevolmente calato negli ultimi anni ed è legato alla determinazione del tutto soggettiva del debitore di proseguire la professione.

Considerate le esigenze di mantenimento esposte dal ricorrente e tenuto conto che nella determinazione della parte di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore, ad avviso di questo Giudice, non vengono in rilievo i limiti alla pignorabilità degli stipendi posti dall'art. 545 c.p.c., ma esclusivamente il prudente e discrezionale apprezzamento del GD (cfr. Cass. 971/1995 e più di recente Cass. 26201/2016 sull'art. 46 l. fall.) e che, da un lato, non devono essere valutate solo le necessità alimentari, ma, dall'altro, neppure deve essere garantito il precedente tenore di vita o comunque un tenore di vita "socialmente adeguato" (cfr. in tal senso Cass. 2765/2007), è ragionevole – sulla scorta della prassi del Tribunale di Bologna e dei provvedimenti adottati nel corso degli anni di applicazione dell'art. 46 l. fall. e dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) l. 3/2012 prima e oggi dell'art. 146 comma 1 lett. b) e comma 2 e art. 268 comma 4 lett. b) CCI – che dalla liquidazione vengano esclusi almeno 1.300 euro da riservare al mantenimento dell'avv. Biondi e del suo nucleo familiare. Ciò comporta che quanto dal debitore riservato nell'accordo ai propri creditori e rinveniente dalla pensione per un quadriennio, corrisponde sostanzialmente al massimo di quanto per tale voce di attivo l'insieme dei creditori avrebbe a disposizione nella liquidazione del suo patrimonio *ex* art. 14 *ter* e ss. l.

3/2012 e più di quanto si potrebbe ottenere nella liquidazione controllata, la cui durata, in presenza di soli redditi, è dal Tribunale di Bologna (così come già statuito da altri Tribunali – cfr. Tribunale di Verona 20 settembre 2022 su www.dirittodellacrisi.it e Tribunale di Padova 20 ottobre 2022 su www.ilcaso.it) fissata in tre anni.

Appare allora evidente che, anche considerando nell'attivo la giacenza del conto corrente Carige, dati gli importi dei crediti antergrati rispetto ad Agenzia delle Entrate e IBL (quest'ultima solo chirografaria), che ammontano a più di 80.000 euro (cfr. integrazione alla relazione OCC del 16/1/2023), né Agenzia delle Entrate, né IBL potrebbero ottenere nella procedura concorsuale liquidatoria del sovraindebitato più di quanto loro proposto, grazie all'apporto di finanza esterna, con l'accordo.

Ne deriva che, da un lato, l'accordo sarebbe omologabile ai sensi del comma 3 *quater* della l. 3/2012, in quanto l'adesione dell'amministrazione finanziaria è decisiva per il raggiungimento della percentuale del 60% dato che il suo credito complessivo rappresenta da solo più di tale frazione dell'intera debitoria, dall'altro sono sicuramente superate le contestazioni in ordine alla convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Prima di passare quindi ai profili ostativi di tipo soggettivo, allegati da IBL in termini di colpa grave o atti di frode dell'avv. Biondi, deve essere passato al necessario vaglio del Tribunale (in quanto attinente all'ammissibilità stessa dell'accordo) l'aspetto del trattamento degli altri creditori privilegiati falcidiati, onde verificare se, sulla scorta dell'attestazione dell'OCC e di quanto emerso nel procedimento, sia rispettato *ex art. 7 comma 1 l. 3/2012* l'obbligo di pagamento nei loro confronti “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”. La questione riguarda quindi il trattamento degli enti previdenziali di classe A per i crediti assistiti da privilegio generale *ex art. 2778 n. 1) c.c.*, che nell'originaria proposta, come rettificata con memoria del 13/9/2022 (e conseguente integrazione dell'attestazione OCC), dovevano essere pagati integralmente, ma per i quali a seguito della modifica del passivo è stato infine previsto un trattamento nella misura del 18,95% mediante il versamento della somma complessiva di euro 9.997,33 in due *tranche* a 24 e 36 mesi dalla data di omologa. A tali creditori, sin dalla originaria proposta, era riservato il pagamento, soddisfatti i crediti antergrati, con la provvista rinveniente dalla quota di pensione del debitore di 1.000 euro mensili, nella tempistica conseguente alla effettiva acquisizione di tali emolumenti (48.000 euro in 4 anni), proposta valutata equivalente al trattamento nella liquidazione del patrimonio del debitore. Con l'aumento del passivo relativo anche ai crediti previdenziali (per i quali INPS non aveva, prima del deposito della proposta, fornito una precisazione nonostante la richiesta dell'OCC – cfr. pag. 22 relazione OCC del 12/7/2022) e il necessario accantonamento di 30.000 euro per l'intervento del garante pubblico sul finanziamento Covid-19 di Banca di Bologna, il soddisfacimento si è ridotto a una parte del credito privilegiato, oltre alla percentuale riservata ai medesimi enti per la quota chirografaria del credito derivante dal degrado del privilegio (si veda, conclusivamente, la relazione attestazione dell'OCC del 16/1/2023).

La comparazione con il pagamento realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio non può, nuovamente, che essere fatta con lo scenario liquidatorio concorsuale,

ritenuto comunque il più probabile stante l'ingente indebitamento del ricorrente, e, quindi – posto che non vi sono beni immobili su cui far valere la collocazione sussidiaria, né altri beni mobili utilmente liquidabili (cfr. relazione OCC) –, con quanto realizzabile in tale sede dall'acquisizione e distribuzione secondo l'ordine delle prelazioni della quota di pensione dell'avv. Biondi non riservata al suo mantenimento, oltre che dall'acquisizione della giacenza di conto corrente. In tale scenario, i creditori privilegiati *ex art. 2778 n. 1) c.c.* sarebbero soddisfatti dopo il pagamento, nell'ordine: 1) delle spese di procedura, 2) dei crediti prededucibili, 3) dei crediti del fondo di garanzia pubblico. Potendo quindi contare, nella liquidazione del patrimonio *ex l. 3/2012* (scenario più vantaggioso in ragione della durata minima quadriennale della procedura), sul medesimo importo di 48.000 euro (pari a 1.000 euro per 4 anni) oltre a euro 2.859,49 di giacenza sul conto corrente, tali creditori si vedrebbero postposti: al compenso per l'OCC per l'attività preliminare alla presentazione del ricorso (comunque necessaria per l'accesso a tale procedura – cfr. art. 14 *ter* comma 3 l. 3/2012), seppur calcolato su un minor valore di attivo e quindi per un importo che, ai sensi dell'art. 16 comma 1 decreto 24/9/2014 n. 202 e visti i parametri applicati dall'attuale Gestore, si può stimare nell'ordine di 5.500 euro comprensivi di accessori; al compenso del liquidatore per un importo analogo *ex art. 18* decreto 24/9/2014 n. 202, oltre alle altre (minime) spese di procedura; al garante pubblico per 30.000 euro. Conclusivamente, immaginando un attivo di procedura arrotondato in eccesso pari a 51.000 euro e pagamenti antergrati per euro 41.000 arrotondati in difetto, a tali creditori sarebbe riservato un importo pari a euro 10.000 che equivale, tenuto conto anche del pagamento previsto per la parte di credito degradato al chirografo (complessivi euro 729,61 - cfr. attestazione del 16/1/2023), a quello loro offerto con l'accordo.

Ritenuto quindi l'accordo approvato – seppure tramite la *factio* del *cram down* fiscale - e superati, in ordine all'ammissibilità e convenienza della proposta, i diversi rilievi di parte (anche grazie alle integrazioni da ultimo depositate che hanno meglio chiarito la destinazione delle somme rinvenienti dalla vendita dell'immobile del debitore e le cause del sovraindebitamento), nonché effettuate le necessarie verifiche sulla correttezza del trattamento dei creditori privilegiati, residua un ultimo dirimente aspetto, ovvero se il debitore abbia compiuto “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. d-*quater*) l. 3/2012 ovvero “iniziative o atti di frode ai creditori” ai sensi del comma 3 dell'art. 10 attraverso le incomplete dichiarazioni rese nell'istruttoria per l'ottenimento del finanziamento da IBL. Gli altri rilievi di colpa grave nell'assunzione dei debiti - *in thesi* sproporzionati rispetto alla condizione reddituale del ricorrente o comunque derivanti da volontarie omissioni di versamenti contributivi e fiscali – sembra siano stati di fatto abbandonati dal creditore opponente, e, del resto, una volta che l'attuale situazione reddituale e patrimoniale sia stata esposta con chiarezza e l'attestatore abbia relazionato in ordine alla composizione del debito, alla sua formazione e alla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni (anche criticamente) *ex art. 9* comma 3 *bis.1* lett. a) l. 3/2012, non vi è spazio, tra i presupposti di ammissibilità nell'accordo di composizione della crisi, per una verifica di diligenza, ma solo di (in)sussistenza di atti di frode.

L'avv. Biondi ha ottenuto il finanziamento da IBL nel marzo del 2021 compilando apposito questionario senza evidenziare di avere altri finanziamenti in essere: la circostanza è documentale e incontestata.

La stessa IBL ha però riferito di aver effettuato le necessarie indagini “interrogando il Sic, dalle quali è emerso solo il precedente finanziamento Compass, acceso nel 2018, da rimborsare in 72 rate. Sulla base delle informazioni disponibili che IBL ha potuto reperire, corretta è stata la valutazione sul merito creditizio dell’odierno istante, valutata la sua pensione netta mensile di € 2.300,00 ed un unico pregresso impegno, con la Compass per € 394,00 mensili. In ragione di tali risultanze, IBL non aveva alcun motivo per respingere la richiesta di finanziamento da rimborsare con una trattenuta mensile da € 237,00” (cfr. pag. 10 memoria del 15/11/2022).

Il ricorrente ha documentato che sulla base del SIC di Crif (cfr. doc. 20 ricorso) e sulla base dei dati della Centrale Rischi (doc. 44 ricorso) erano evidenti tutti i finanziamenti in corso, non solo con Compass, ma anche i due mutui chirografari con Banca di Bologna (quello Covid-19 e quello garantito dalla Camilleri).

Se ne desume che, a prescindere dalle carenti dichiarazioni dell’avv. Biondi in sede di compilazione del questionario, il finanziatore effettuò approfondimenti rilevando l’omissione del cliente e nondimeno concesse il finanziamento alle condizioni proposte, sul presupposto che la rata, sulla base delle (incomplete) informazioni reperite, fosse sostenibile per il mutuatario e comunque fossero rispettati i presupposti previsti dal DPR n. 180/1950 in relazione ai prestiti garantiti dalla cessione del quinto della pensione.

La condotta omissiva dell’avv. Biondi è invocata quale atto di frode e ciò richiede di riempire il concetto di “frode” con specifico riferimento all’accordo e dunque alle due disposizioni di legge sopra citate. La frode ai creditori è, tradizionalmente, intesa come atto di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta posto in essere dal debitore, depauperativo del suo patrimonio in danno del ceto creditorio; tale accezione è da ritenersi sicuramente compatibile con l’impianto della legge 3/2012, ancorché la giurisprudenza, in materia di concordato preventivo, abbia elaborato in relazione all’art. 173 l. fall. una nozione di frode che presuppone anche che il debitore abbia occultato tali atti ai propri creditori nel proporre loro una soluzione negoziale della crisi, con lo specifico intento di “*occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta*” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13817 del 23/06/2011, cui poi hanno fatto seguito numerose pronunce nei medesimi termini). Pur senza accedere al dibattito se la frode rilevante per l’ammissibilità dell’accordo del sovraindebitato richieda anche necessariamente l’intento decettivo come declinato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concordato preventivo (cfr. ad esempio, *contra*, Tribunale di Milano, 18 novembre 2016, www.ilcaso.it), nel caso di specie l’asserita “frode” è sicuramente scoperta successivamente alla proposizione della soluzione di regolazione della crisi perché conosciuta solo a seguito delle contestazioni di IBL. Tuttavia nell’accordo – ove i creditori sono chiamati ad esprimersi con l’adesione o meno alla proposta – la “meritevolezza” ha un contenuto più ristretto rispetto al piano del consumatore, perché solo in tale ultimo caso tra i requisiti impeditivi compare la determinazione della “situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode” (art. 7 comma 2 lett. d *ter*) l. 3/2012), mentre per l’accordo l’inammissibilità consegue al compimento di un atto diretto a frodare le ragioni dei creditori, ovvero sottrarre loro disponibilità cui avrebbero diritto ai sensi dell’art. 2740 c.c..

Così posta la questione, è evidente che nel caso di specie non si è in presenza di un atto di frode rilevante ai fini dell'ammissibilità della soluzione della crisi da sovraindebitamento, proprio perché l'avv. Biondi non ha presentato un piano del consumatore, bensì un accordo e in tale procedimento non ha rilievo la genesi ancorché colposa o addirittura fraudolenta dell'indebitamento, bensì la distrazione di disponibilità in danno ai creditori che si troverebbero quindi ad esprimere un consenso falsato, poiché ciò che il debitore offre sconta la mancanza di un attivo già loro preventivamente e fraudolentemente sottratto (e non necessariamente recuperabile attraverso l'esperimento delle azioni revocatorie ordinarie e dunque attraverso l'alternativa della liquidazione concorsuale). Tant'è che la maggior parte dei precedenti citati da IBL – a eccezione delle due pronunce del Tribunale di Catania – riguardano dei piani del consumatore.

Anche a ritenere che pure nell'accordo la frode possa riguardare la genesi dell'indebitamento o il suo aggravamento, deve comunque essere riguardata in termini di danno all'intero ceto creditorio e non solo di mala fede in fase precontrattuale in relazione al singolo contraente creditore: ciò presuppone venga accertato che la condotta dell'avv. Biondi sia stata volontariamente posta in essere per ottenere un finanziamento che, laddove il contraente avesse compiutamente esposto la propria situazione, non sarebbe stato concesso e ciò per procurarsi risorse con la consapevolezza di non poter in alcun modo adempiere. Nulla di tutto ciò è stato positivamente accertato nel caso di specie ed anzi: (i) IBL ha ammesso di aver dato seguito al finanziamento nonostante avesse riscontrato che nella compilazione del questionario il cliente era stato quantomeno superficiale nel dichiarare di non avere in corso altri finanziamenti, (ii) tutti i finanziamenti in corso risultavano dalla consultazione del SIC, (iii) non risulta confermato che vi sia stata nella concessione del finanziamento una violazione del merito creditizio con riferimento ai mutui che il debitore aveva all'epoca e alla sostenibilità delle relative rate, (iv) la situazione di sovraindebitamento è emersa ed è stata affrontata dal debitore solo un anno dopo, nella primavera del 2022.

Non si ritiene quindi vi siano stati atti di frode rilevanti per negare l'omologa dell'accordo, cui deve darsi seguito.

Non risulta richiesta, né necessaria, la nomina di un liquidatore e i pagamenti verranno effettuati, nella misura e secondo la tempistica indicata nell'integrazione depositata il 16/1/2023, direttamente dal debitore, sotto la vigilanza dell'OCC.

P.Q.M.

visti gli artt. 7 e ss. della l. n. 3/2012,

Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Settimio Biondi in conformità e con le modalità stabilite nella proposta come da ultimo integrata, da ritenersi approvata dai creditori;

Dispone che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nell'accordo, a cura del debitore e sotto la vigilanza dell'OCC, che avrà cura di comunicare ai creditori il provvedimento di omologa;

Dispone che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali,

con oscuramento di tutti i dati e le informazioni diverse da: nome, cognome e codice fiscale del ricorrente, nominativo e riferimenti dell'OCC, contenuto della proposta e del piano; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata del ricorso.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 18 aprile 2023

Il Giudice

Alessandra Mirabelli